

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 febbraio 2019, n. 13

PAR FSC 2007/2013. Accordo di Programma attuativo del PTI "Vitalità in Langa astigiana" di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 26/04/2018. Approvazione, ai sensi dell'art. 34 del dlgs 267/2000, del nuovo Atto integrativo all'Accordo di Programma sottoscritto in data 11/02/2019.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

l'accordo di programma tra la Regione Piemonte e i Comuni di Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montatone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime attuativo del PTI "Vitalità in Langa astigiana" è stato sottoscritto con firma digitale il 22/09/2015 e approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 104 del 15 ottobre 2015; successivamente l'Accordo è stato modificato con DGR n. 8-5618 del 18/9/2017, sottoscritto in data 10/04/2018 e approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 26/04/2018.

Preso atto che:

con nota n. 669 del 16/04/2018 il Comune di Mombaldone ha richiesto una proroga dal 31/12/2018 al 30/06/2019 per permettere il completamento dell'intervento: "Riqualificazione del centro storico" e la relativa rendicontazione;

ai sensi dell'art. 12.2 della DGR n. 27-23223 del 24/11/1997, con riferimento all'art. 16 c. 4 dell'accordo di programma, è stato convocato esclusivamente il soggetto titolare del progetto non concluso che ha presentato istanza di proroga;

il giorno 14/11/2018 si è tenuta in via telematica (art. 14ter del D.LGS 241/1990) la riunione della Conferenza al fine di valutare la richiesta di proroga dal 31/12/2018 al 30/06/2019 per permettere il completamento dell'intervento: "Riqualificazione del centro storico" e la relativa rendicontazione del Comune di Mombaldone, come risulta dal verbale agli atti del Settore Programmazione negoziata;

sul BUR n. 48 del 29 Novembre 2018 è stato pubblicato l'avvio del procedimento per il quale non sono pervenute osservazioni o memorie scritte;

il giorno 10 Dicembre 2018 si è svolta in via telematica (art. 14ter del D.LGS 241/1990) la riunione della seconda Conferenza per la condivisione definitiva delle modifiche concordate. In particolare, a seguito di approfondito esame, la data di scadenza viene prorogata dal 31 Dicembre 2018 al 31 Dicembre 2019 per permettere il completamento e la rendicontazione dell'intervento: "Riqualificazione del centro storico" e la relativa rendicontazione del Comune di Mombaldone, come risulta dal verbale agli atti del Settore Programmazione negoziata.

Richiamato che con DGR n. 67 – 8219 del 20/12/2018 è stato approvato, a modifica del suddetto Accordo di Programma attuativo del Programma Territoriale Integrato "Vitalità in Langa astigiana", il nuovo schema di Atto integrativo all'Accordo stesso, da sottoscrivere con il Comune di Mombaldone.

Visto l'articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

vista la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/1997 art. 17" e s.m.i.

Dato atto che in data 11 febbraio 2019 è stato sottoscritto, con firma digitale, il suddetto Atto integrativo all'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Mombaldone.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Il Presidente della Regione Piemonte, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

decreta

È approvato, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e a modifica ed integrazione dell'Accordo di cui al DPGR n. 1 del 18 gennaio 2018, l'Atto integrativo all'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Mombaldone, relativo al Programma Territoriale Integrato "Vitalità in Langa astigiana", in attuazione del PAR FSC 2007/2013, sottoscritto con firma digitale in data 11 febbraio 2019 ed allegato, in copia analogica ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del dlgs 82/2005 e s.m.i. (rendition con impronta SHA-256 72b475551f5e5d62bc7815655b0e20d4b1af900597b8b4ae65bc5151af1c79c4), al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di programma con gli eventuali interventi sostitutivi previsti dall'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, è svolta da un Collegio di Vigilanza così composto:

- ✓ Presidente della Regione Piemonte o suo delegato, in qualità di Presidente del Collegio;
- ✓ Sindaco del Comune di Mombaldone o suo delegato;

Il funzionamento tecnico-amministrativo del Collegio di Vigilanza è assicurato dalla partecipazione alle singole sedute del Responsabile dell'Accordo con funzioni di coordinatore e dei funzionari competenti per materia dei rispettivi Enti.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, unitamente al testo dell'Accordo di programma sottoscritto con firma digitale in data 11 febbraio 2019.

Sergio Chiamparino

Allegato

PAR FSC 2007-2013 - DGR n. 37-4154 del 12 luglio 2012.
“Asse III – riqualificazione territoriale” – Linea di azione:
“Programmi Territoriali Integrati”

Atto integrativo all'Accordo di Programma
tra
la Regione Piemonte
e il Comune di Mombaldone
relativo al Programma Territoriale Integrato
“VITALITA' IN LANGA ASTIGIANA”

Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

PREMESSO CHE

- 1) Il CIPE, con deliberazione n. 174 del 22 dicembre 2006, ha approvato il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013, definendo gli indirizzi strategici per il raggiungimento degli obiettivi di competitività nell'ambito della politica regionale di sviluppo;
- 2) il CIPE, con deliberazione n. 166 del 21 dicembre 2007 di attuazione del Quadro Strategico nazionale 2007-2013, ha assegnato alle amministrazioni centrali e regionali le risorse per il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per l'intero periodo 2007/2013, definendo le nuove modalità di programmazione delle predette risorse e le relative procedure tecnico-amministrative e finanziarie necessarie. Tale Fondo è stato così ridenominato, in luogo di Fondo per le Aree Sottoutilizzate, ai sensi del d.lgs n. 88 del 31.05.2011 recante Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- 3) la Giunta Regionale, con deliberazione n. 19-9238 del 21 luglio 2008, ha approvato il Documento Unitario di Programmazione (DUP), che delinea lo scenario di riferimento degli obiettivi della politica regionale unitaria e indica gli elementi per la definizione del Programma Attuativo Regionale FSC 2007-2013;
- 4) la Giunta Regionale, con deliberazione n. 10-9736 del 6 ottobre 2008, ha adottato il Programma Attuativo Regionale del FAS Piemonte 2007-2013 (PAR FAS, ora PAR FSC) per un valore complessivo di un miliardo di euro, di cui euro 889.255.000,00 a valere sul FSC ed euro 110.745.000,00 di cofinanziamento regionale; in tale programma la dotazione finanziaria destinata alla linea d'azione in oggetto ammontava a EURO 142.100.000;
- 5) il PAR ha individuato gli organismi responsabili per la programmazione, sorveglianza e attuazione del Programma e in particolare ha attribuito alla Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia la responsabilità della gestione e attuazione del Programma nel suo complesso (in qualità di Organismo di Programmazione e attuazione - OdP) in collaborazione con le strutture dell'amministrazione competenti per l'attuazione delle singole linee d'azione;
- 6) il CIPE, con successive deliberazioni n. 1 del 6 marzo 2009 (punto 2.10) e n. 1 dell'11 gennaio 2011, in modifica della predetta delibera n. 166/2007 ha disposto la riduzione del 10% del FSC e ha rimodulato la quota spettante alla Regione Piemonte in euro 750.022.200,00, ferma restando la previsione sopra detta di cui al punto 2.10 della delibera CIPE n. 1/2009;
- 7) con la DGR n. 37-4154 del 12 luglio 2012 la Giunta Regionale ha integrato e modificato il proprio Programma Regionale, ai sensi degli esiti del Comitato di Pilotaggio riunitosi il 18 aprile 2012 e della Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012 e ha assegnato per l'attuazione della Linea d'azione "Programmi territoriali integrati" Euro 115.015.325, di cui una quota pari a Euro 48.382.175 il cui impegno è vincolato alla verifica di maggiori risorse destinate al FSC;
- 8) con la medesima Delibera è stato approvato il Manuale per il sistema di Gestione e Controllo, che definisce i rapporti tra le strutture coinvolte e regola le procedure e modalità di gestione, monitoraggio, rendicontazione, controlli di primo e secondo livello a cui i progetti finanziati nel PAR sono soggetti;
- 9) la DGR n. 36-4192 del 23 luglio 2012, ha adottato le Linee Guida per la gestione dei fondi istituiti ai sensi dell'art. 8 comma terzo della legge regionale n. 5/2012;
- 10) la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 ha disposto riduzioni di spesa per le Regioni a Statuto Ordinario per gli anni 2012-2015 da individuare in sede di Conferenza Stato Regioni a carico delle risorse dovute dallo Stato alle Regioni, prioritariamente su risorse diverse dal

FSC;

- 11) la Delibera CIPE n. 107 del 26 ottobre 2012, nelle sue premesse, evidenzia l'impossibilità da parte del Governo di reintegro della riduzione del 5% disposta con Delibera CIPE 1/2009, permanendo un quadro di finanza non favorevole, riduzione che per la Regione Piemonte ammonta ad Euro 55.897.000;
- 12) il Decreto Legge n. 35 dell' 8 Aprile 2013, come convertito dalla Legge n. 64/2013, nelle more della presentazione di un piano di rientro, ha autorizzato la Regione Piemonte ad utilizzare, per l'anno 2013, le risorse ad essa assegnate del FSC, nel limite massimo di 150 milioni di euro, "al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale";
- 13) il medesimo Decreto, all'art. 11, inoltre ha individuato prioritariamente la necessità di avviare la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali;
- 14) la DGR n. 16-5785 del 13 maggio 2013 ha rimodulato il valore del PAR FSC 2007-2013 per la Regione Piemonte in euro 713.956.430,00;
- 15) la DGR n. 8-6174 del 29 luglio 2013 ha approvato il nuovo Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR FSC) 2007-2013 e ha contestualmente abrogato il programma PAR FSC di cui alla D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 s.m.i., prendendo atto delle modifiche del Comitato di Pilotaggio nella seduta dell'11.07.2013 e attribuendo alla linea d'azione "Programmi territoriali integrati" la somma di euro 54.528.287,00.

CONSIDERATO CHE

- i Programmi Territoriali Integrati (PTI) rappresentano lo strumento con cui un insieme di attori (Comuni singoli e associati, Comunità Montane e Collinari e operatori privati, che rappresentano il partenariato istituito a livello territoriale) interessati allo sviluppo strategico dei territori, elaborano e realizzano progetti condivisi per valorizzare le potenzialità locali;
- la DGR n. 55-4877 dell'11 dicembre 2006 ha approvato il bando regionale "Programmi territoriali integrati" per gli anni 2006-2007;
- la DGR n. 4-7522 del 20 novembre 2007 ha approvato le procedure relative alla II fase - Bando Regionale "Programmi Territoriali Integrati per gli anni 2006/2007", nonché le indicazioni utili agli Enti beneficiari del finanziamento per la redazione del programma operativo il cui termine di presentazione era il 30 /06 /2008;
- la DGR n. 25-10066 del 17 novembre 2008 ha approvato al graduatoria del bando regionale per i PTI sulla base della valutazione dei programmi operativi e delle relative proposte di investimento presentati dagli Enti Capofila, attribuendo finanziamenti a valere sul PAR FSC - linea di azione PTI, secondo una ripartizione delle risorse per fasce di merito della graduatoria approvata. Ha inoltre rimandato a successivi provvedimenti l'individuazione degli interventi prioritari;
- la DGR n.122-29783 del 21 luglio 2011 ha approvato il piano territoriale regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., che riconosce le differenti vocazioni e potenzialità dei territori nel quadro dell'organizzazione policentrica della regione;
- la Giunta regionale, in coerenza con le disponibilità finanziarie del nuovo PAR FSC, con deliberazione n. 6-6408 del 30 settembre 2013, ha avviato la linea d'azione Programmi Territoriali Integrati e modificato la ripartizione dei finanziamenti di cui alla graduatoria della DGR n. 25-10066 del 17 novembre 2008.

TENUTO CONTO CHE

- la citata DGR n. 6-6408 del 30 / 09 / 2013 ha determinato la dotazione finanziaria a valere sul PAR FSC per gli interventi oggetto del presente accordo, per un importo complessivo pari a Euro 1.423.645,00, come meglio specificato nel successivo art. 5, Tabelle da 1 a 16;
- la stessa Delibera di Giunta ha previsto di riconoscere, a titolo di cofinanziamento e di destinazione delle assegnazioni su elencate, le spese sostenute dagli enti locali a partire dal 1 gennaio 2007, relative alle opere avviate o già concluse inserite nei programmi operativi, e congruenti con le indicazioni del Manuale di gestione e controllo;
- di servirsi dello strumento degli accordi di programma di cui all'art. 34 del d.lgs 267/200 e s.m.i. e alla DGR n. 27-23223 del 24.11.1997 per l'attuazione degli interventi;
- di destinare le risorse residue, rispetto a quelle che siano utilizzate a rimborso di quanto già speso, alla realizzazione di un primo elenco di opere prioritarie in coerenza con la programmazione regionale e dotate di progettazione definitiva, oltre che al completamento dei livelli di progettazione delle altre opere prioritarie, funzionali alla successiva cantierabilità e realizzazione, a valere, se coerenti, su programmazione 2014-2020;
- di prevedere un co-finanziamento minimo del 10% da parte dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo.
- il Direttore della Direzione Programmazione Strategica, politiche territoriali ed edilizia, con nota del 29.10.2012 prot. int. n. 93/DB00, ha individuato il Dott. Alfonso FACCO, Dirigente Settore Programmazione negoziata, quale responsabile dell'attuazione della linea d'azione "Programmi Territoriali Integrati" e quindi responsabile del presente Accordo di Programma, e con successiva nota n. 7214/DB0800 del 19.03.2014 la dott.ssa Giuseppina FRANZO, dirigente Settore Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale, quale responsabile dei controlli di primo livello;
- i Responsabili degli interventi individuati dagli Enti sottoscrittori sono indicati all'art. 7 del presente Accordo;
- I singoli Comuni partecipanti procedono nello sviluppo del PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO quali Enti beneficiari e attuatori del PTI oggetto del presente Accordo di Programma, e individuano, in schede allegate, gli interventi proposti a finanziamento ed il relativo cofinanziamento locale;
- è stata espletata dal settore regionale Programmazione Negoziata la prevista istruttoria inerente la coerenza degli interventi proposti e la loro legittimità, sulla base della documentazione prodotta dalla Comunità Montana Langa Astigiana Val Bormida;
- nel corso delle Conferenze del 14 ottobre 2014, dell'11 novembre 2014 e del 18 novembre 2014 indette dal dott. Alfonso Facco, delegato dal Presidente della Giunta regionale con nota del 08.10.2014 prot. n. 13484/SB01PRE ai sensi dell'art. 34, comma 3, D.Lgs. 267/2000 e della DGR 24.11.1997 n. 27-23223, tenutesi in Torino presso gli uffici della Regione Piemonte di via Lagrange n. 24, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del presente Accordo di Programma presentata dal Responsabile del procedimento Dott. Alfonso Facco, condividendone l'iniziativa e i contenuti, compreso quanto specificato negli allegati al presente Accordo;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 23 ottobre 2014 del è stato pubblicato l'avvio del relativo procedimento;
- la Giunta regionale, con D.G.R. n. 13-788 del 22-12-2014 ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma;
- il Comune di Bubbio, con DGC n. 49 del 25/11/2014 ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma;
- il Comune di Cassinasco con DGC n. 42 del 20/11/2014 ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma;

- il Comune di Castel Boglione con Delibera Consiglio Comunale n. 24 del 27/11/2014 ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma;
- il Comune di Castel Rocchero con Delibera Consiglio Comunale n. 28 del 25/11/2014 ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma;
- il Comune di Cessole con DGC n. 48 del 26/11/2014 ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma;
- il Comune di Loazzolo con DGC n. 61 del 04/12/2014 ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma;
- il Comune di Mombaldone con DGC n. 37 del 24/11/2014 ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma;
- il Comune di Monastero Bormida con DGC n. 58 del 20/11/2014 ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma;
- il Comune di Montabone con DGC n. 47 del 25/11/2014 ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma;
- il Comune di Olmo con DGC n. 32 del 28/11/2014 ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma;
- il Comune di Roccaverano con DGC n. 49 del 24/11/2014 ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma;
- il Comune di Rocchetta Palafea con DGC n. 41 del 25/11/2014 ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma;
- il Comune di San Giorgio Scarampi con DGC n. 45 del 27/11/2014 ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma;
- il Comune di Serole con DGC n. 37 del 24/11/2014 ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma;
- il Comune di Sessame con DGC n. 37 del 25/11/2014 ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma;
- il Comune di Vesime con Determinazione del Sindaco n. 53 del 05/12/2014 ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma;

L'Accordo di Programma è stato approvato con DGR n. 13-788 del 22-12-2014, sottoscritto il 22/09/2015 e approvato con Decreto del Presidente n. 104 del 15 ottobre 2015.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

Con nota del 31/12/2015 prot. n. 1651 il Comune di Mombaldone ha comunicato che, a seguito di mutati accordi con la proprietà, non ha più la disponibilità dei locali dell'ex Canonica, oggetto dell'intervento del presente Accordo inserito nel PTI "Vitalità in Langa astigiana", richiedendo di poter variare l'intervento.

Nella seduta del 14/09/2016 del collegio di vigilanza dell'Accordo è stata confermata la richiesta di modifica dell'intervento. Successivamente nella riunione della Conferenza del 9 novembre 2016 è stata valutata la proposta di sostituzione dell'intervento denominato "Recupero locali interni ex canonica" in capo al Comune di Mombaldone con l'intervento denominato "Riqualficazione del centro storico". E' stata inoltre presentata la nuova scheda progetto dove si evince che l'opera rientra nella stessa finalità originale del Programma Territoriale Integrato ed il costo totale del nuovo intervento rimane invariato ed è pari a Euro 44.000,00 di cui 4.400,00 a carico del Comune di Mombaldone ed Euro 39.600,00 a valere sul PAR FSC 2007/2013;

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 1 Dicembre 2016 è stato pubblicato l'avvio del procedimento di modifica per il quale non sono pervenute osservazioni o memorie scritte.

Con procedura scritta avviata con nota del 26 Gennaio 2107 Prot. n. 2739/A1105A si è svolta la seconda Conferenza ed acquisiti tutti i pareri degli Enti sottoscrittori del presente Accordo di Programma, così come risulta agli atti del Settore Programmazione negoziata;

in occasione del Collegio di vigilanza svoltosi il 1° giugno 2017, si è rilevato che nel caso del nuovo intervento del comune di Mombaldone la sua conclusione è prevista entro il 31.12.2018, così come gli interventi dei comuni di Bubbio, Cassinasco, Castel Rocchero e Roccaverano necessitano di una proroga al 31.12.2017 in relazione al loro completamento. In tale sede è stato richiamato che la delibera CIPE 57/2016, pubblicata sul GURI n. 97 del 27.4.2017, prende atto che “data la natura ordinatoria dei termini relativi ai pagamenti di cui al punto 7.2 della delibera del CIPE n. 166/2007, tenuto conto che le scadenze per i pagamenti previsti dalla citata delibera n. 166/2007 non sono più coerenti con le diverse scadenze per le OGV fissate dalla delibera 21/2014 e oggetto di proroga con la presente delibera, il mancato rispetto di tali termini non produrrà effetti sulla disponibilità delle risorse”.

Risulta necessario adeguare la scadenza dell'Accordo alla conclusione dei programmi d'investimento così come sopra descritto.

La Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, domiciliato per la carica in Piazza Castello 165 – Torino ha approvato lo schema di Accordo di Programma con DGR n. 8-5618 del 18/9/2017;

il Comune di Bubbio rappresentato dal Sindaco o suo delegato, domiciliato per la carica in via Cortemilia, 1 ha approvato lo schema di Accordo di Programma con DGC n. 26 del 03/11/2017;

il Comune di Cassinasco rappresentato dal Sindaco o suo delegato, domiciliato per la carica in via Umberto I, 3 ha approvato lo schema di Accordo di Programma con DGC n. 25 del 19/10/2017;

il Comune di Castel Boglione rappresentato dal Sindaco o suo delegato, domiciliato per la carica in via Roma, 8 ha approvato lo schema di Accordo di Programma con DGC n. 23 del 7/11/2017;

il Comune di Castel Rocchero rappresentato dal Sindaco o suo delegato, domiciliato per la carica in piazza Italia, 3 ha approvato lo schema di Accordo di Programma con DGC n. 23/17 del 28.11.17;

il Comune di Cessole rappresentato dal Sindaco o suo delegato, domiciliato per la carica in Via Roma 49 ha approvato lo schema di Accordo di Programma con DGC n. 42 del 04/10/2017;

il Comune di Loazzolo rappresentato dal Sindaco o suo delegato, domiciliato per la carica in via Umberto I, 1 ha approvato lo schema di Accordo di Programma con DGC n. 48 del 12/10/2017;

il Comune di Mombaldone rappresentato dal Sindaco o suo delegato, domiciliato per la carica

in via Cervetti, 15 ha approvato lo schema di Accordo di Programma con DGC n. 20 del 25/10/2017;

il Comune di Monastero Bormida rappresentato dal Sindaco o suo delegato, domiciliato per la carica in piazza Castello, 1 ha approvato lo schema di Accordo di Programma con DGC n. 46 del 19/10/2017;

il Comune di Montabone rappresentato dal Sindaco o suo delegato, domiciliato per la carica in via Ferraris, ha approvato lo schema di Accordo di Programma con DGC n. 31 del 16/10/2017;

il Comune di Olmo Gentile rappresentato dal Sindaco o suo delegato, domiciliato per la carica in via Piave, 1 ha approvato lo schema di Accordo di Programma con DGC n. 39 del 26/10/2017;

il Comune di Roccaverano rappresentato dal Sindaco o suo delegato, domiciliato per la carica in via Bruno, 18 ha approvato lo schema di Accordo di Programma con DGC n. 41 del 16/10/2017;

il Comune di Rocchetta Palafea rappresentato dal Sindaco o suo delegato, domiciliato per la carica in piazza Berruti, 25 ha approvato lo schema di Accordo di Programma con DGC n. 33 del 13/10/2017;

il Comune di San Giorgio Scarampi rappresentato dal Sindaco o suo delegato, domiciliato per la carica in Piazza Roma, 2 ha approvato lo schema di Accordo di Programma con DGC n. 39 del 19/10/2017;

il Comune di Serole rappresentato dal Sindaco o suo delegato, domiciliato per la carica in via Roma, 11 ha approvato lo schema di Accordo di Programma con DGC n. 34 del 11/10/2007;

il Comune di Sessame rappresentato dal Sindaco o suo delegato, domiciliato per la carica in piazza Martiri della Liberazione, 6 ha approvato lo schema di Accordo di Programma con DGC n. 24 del 15/11/2017;

il Comune di Vesime rappresentato dal Sindaco o suo delegato, domiciliato per la carica in piazza Vittorio Emanuele II, 16 ha approvato lo schema di Accordo di Programma con DGC n. 44 del 9/12/17;

PRESO ATTO CHE

in data 10/04/2018 è stato sottoscritto, con firma digitale, il suddetto Atto integrativo all'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e i Comuni di Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montatone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime ed approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 36 del 26/04/2018;

Con nota n. 669 del 16/04/2018 il Comune di Mombaldone ha richiesto una proroga dal 31/12/2018 al 30/06/2019 per permettere il completamento dell'intervento: "Riqualificazione del centro storico" e la relativa rendicontazione.

Ai sensi dell'art. 12.2 della DGR n. 27-23223 del 24/11/1997, con riferimento all'art. 16 c4 dell'accordo di programma, è stato convocato esclusivamente il soggetto titolare del progetto non concluso che ha presentato istanza di proroga.

Il giorno 14/11/2018 si è tenuta in via telematica (art. 14ter del D.LGS 241/1990) la riunione della Conferenza al fine di valutare la richiesta di proroga dal 31/12/2018 al 30/06/2019 per permettere il completamento dell'intervento: "Riqualificazione del centro storico" e la relativa rendicontazione del Comune di Mombaldone.

Sul BUR n. 48 del 29 Novembre 2018 è stato pubblicato l'avvio del procedimento per il quale non sono pervenute osservazioni o memorie scritte.

Il giorno 10 Dicembre 2018 si è svolta in via telematica (art. 14ter del D.LGS 241/1990) la riunione della seconda Conferenza per la condivisione definitiva delle modifiche concordate. In particolare, a seguito di approfondito esame, la data di scadenza viene prorogata dal 31 Dicembre 2018 al 31 Dicembre 2019 per permettere il completamento e la rendicontazione dell'intervento: "Riqualificazione del centro storico" e la relativa rendicontazione del Comune di Mombaldone.

TRA

La Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in Piazza Castello 165 – Torino, che ha approvato il presente schema di Accordo di Programma con DGR n. 67-8219 del 20/12/2018;

il Comune di Mombaldone rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in via Cervetti, 15 che ha approvato il presente schema di Accordo di Programma con DGC n. 7 del 19/12/2018;

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1

Allegati

1. Gli allegati formano parte integrante, formale e sostanziale, del presente Atto integrativo all'Accordo di Programma (di seguito definito Accordo).

Art. 2

Finalità dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione del programma dei progetti indicati nelle schede intervento, contenenti il titolo di ciascun intervento, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento ed il relativo costo, il quadro delle risorse disponibili, l'indicazione della relativa fonte e il cronoprogramma.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo si intende:

- per “Accordo”, il presente Accordo di Programma avente ad oggetto intervento/i di cui all’articolo 2;
- per “Parti”, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
- per “Intervento” ciascun progetto inserito nel presente Accordo di cui alla scheda progetto;
- per “Programma di interventi”, l’insieme degli interventi finanziati oggetto dell’Accordo;
- per “Banca Dati Unitaria” ovvero “BDU” e sistema informativo locale regionale “Gestionale Finanziamenti”, gli applicativi informatici di monitoraggio dell’attuazione degli interventi;
- per “Scheda”, la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, che identifica per ciascun intervento il soggetto attuatore, il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell’intervento, i dati relativi all’attuazione fisica, finanziaria e procedurale, il cronoprogramma per la realizzazione di ogni specifico intervento;
- per “Responsabile dell’Attuazione dell’ Accordo di Programma”(RAP), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione dell’Accordo, individuato nel Responsabile dell’attuazione della linea d’azione;
- per “Responsabile dell’intervento”: il soggetto responsabile di gestire e programmare gli interventi, così come individuato da ciascun Ente sottoscrittore del presente Accordo;
- per “beneficiario/realizzatore”, il soggetto che percepisce il finanziamento ed è responsabile della sua completa realizzazione;
- per “Collegio di Vigilanza”: il comitato composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati, con i compiti previsti dal successivo Art. 8;
- per “Sistema di gestione e controllo” il “Manuale per la gestione ed il controllo”, approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012 e s.m.i, che individua il sistema di procedure e le relative autorità deputate ad accertare la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e ammissibilità della spesa.

Art. 4
Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell’Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui alle singole Schede intervento e costituisce elemento prioritario ed essenziale per l’attuazione dell’insieme di interventi oggetto del presente atto.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta del RAP, è sottoposto all’approvazione del Collegio di Vigilanza l’aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti e il rispetto dei tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere, all’attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo;
3. Le Parti si impegnano, inoltre, a:

- a) fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- b) rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall' Accordo;
- c) gli Enti sottoscrittori si impegnano ad adempiere a quanto previsto nel vigente "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e, in particolare:
 - a) a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica Sistema Gestionale Finanziamenti, le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione degli interventi;
 - b) a permettere l'accesso degli addetti ai controlli di primo e di secondo livello agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell'ambito dell'Accordo.
- d) effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

Articolo 5

Copertura finanziaria e riprogrammazione delle risorse

1. Il valore complessivo del presente Accordo ammonta a Euro 44.000,00, comprensivo delle risorse PAR FSC e di quelle oggetto di cofinanziamento degli Enti sottoscrittori, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle fonti riportate nella successiva tabella:

1. "Riqualificazione del centro storico"

Beneficiario: COMUNE MOMBALDONE

Fonte	2015	2016	TOTALE
COMUNE MOMBALDONE	4.400,00		4.400,00
FONDO PAR / FSC		39.600,00	39.600,00
TOTALI / ANNO	4.400,00	39.600,00	44.000,00

2. Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio il quale, anche su istanza del soggetto beneficiario/realizzatore, ne propone la riprogrammazione al Collegio di Vigilanza.

La proposta deliberata dal Collegio di Vigilanza viene presentata alla Giunta Regionale per la sua approvazione .

3. Le eventuali economie di spesa, autorizzate dalla Giunta Regionale, possono essere riprogrammate per finanziare interventi:

- a. strettamente connessi al progetto già finanziato (opere migliorative e complementari;
 - b. inseriti in programmi pluriennali, coerenti con il programma approvato;
 - c. compresi nelle “liste d’attesa prioritaria” coerenti con il programma approvato;
 - d. inerenti circostanze eccezionali ed imprevedibili, la cui realizzazione riveste carattere di urgenza
4. Il soggetto beneficiario/realizzatore per la realizzazione degli interventi utilizza un sistema di contabilità separata.

Articolo 6

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese

1. Le Parti si danno atto che, per ogni distinta fonte finanziaria, restano valide le procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RAP, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.
2. La procedura di liquidazione a favore degli Enti beneficiari, per ciascun intervento, delle risorse a carico del Fondo di Sviluppo e Coesione, è avviata dal RAP con le seguenti modalità:
 - prima quota a titolo di anticipo, del 30% dell’importo complessivo del finanziamento PAR FSC, a seguito di sottoscrizione accordo di programma e comunque in presenza di progettazione definitiva che determini l’immediata cantierabilità degli interventi.
 - 30% ad avvenuta presentazione della documentazione attestante il raggiungimento del 50% dei lavori in contratto (SAL approvati o fatture quietanzate);
 - 30% ad avvenuta presentazione della documentazione attestante il raggiungimento dell’80% dei lavori in contratto (SAL approvati o fatture quietanzate);
 - il saldo del 10% a seguito di collaudo.
3. La realizzazione dell’intervento e i relativi pagamenti devono avvenire entro il **31.12.2019**. Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a: Regione Piemonte, Direzione Risorse finanziarie e patrimonio – Settore Programmazione negoziata – Via Bertola 34, Torino.
4. Le parti si impegnano a tenere conto dei vincoli imposti dalla finanza pubblica ai fini della corretta attuazione dell’intervento.
- 5.** Agli enti è richiesto un cofinanziamento minimo del 10%, così come indicato nelle schede intervento allegate al presente Accordo, la cui ottemperanza sarà oggetto di apposito controllo.

Art. 7

Enti attuatori/beneficiari

1. L' Ente attuatore degli interventi e beneficiario del contributo sono:
 - il Comune di MOMBALDONE, il cui responsabile dell’intervento è individuato

nella persona dell'arch. Liliana GARINO per l' intervento 1;

Art. 8

Collegio di vigilanza, poteri sostitutivi e provvedimenti per inerzia ritardi e inadempienze

1. E' istituito un Collegio di Vigilanza, che si riunisce almeno una volta l'anno, presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo delegato ed è composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati.
2. Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il Collegio può disporre l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto realizzatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.
4. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica o al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
5. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP diffida il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine determinato. Alla scadenza di tale termine, se l'omissione perdura, il RAP propone al Collegio di Vigilanza idonee misure, che il Collegio valuta, delibera e vi dà esecuzione, secondo le disposizioni inerenti le ipotesi di revoca totale o parziale del finanziamento, proroghe o variazioni nell'attuazione delle opere, contenute nel Manuale di Controllo e gestione.
6. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.
7. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piano, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.
8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.
9. Del mancato adempimento viene data notizia a cura del RAP agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.

Art. 9

Responsabili degli interventi

1. I Responsabili degli interventi, così come individuati dai rispettivi Enti d'appartenenza,

oltre alle funzioni previste come Responsabile del procedimento dal DPR 5 ottobre 2010 n 207 ex artt. 9 e 10 per i lavori e ex artt. 272 e 273 per i servizi e le forniture, svolgono i seguenti compiti:

- a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d. aggiornare tempestivamente il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
- e. trasmettere al RAP, con cadenza annuale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 10

Sistema di Monitoraggio

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post tramite il Sistema Gestionale Finanziamenti prevede il completo e tempestivo inserimento dei dati nel sistema informativo. Richiede inoltre la redazione del Rapporto annuale di monitoraggio, secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia, nel Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse PAR FSC e nel Manuale di Controllo e Gestione della Regione Piemonte.
2. Per ciascun intervento devono essere individuate le seguenti tipologie di indicatori nelle schede intervento e poi successivamente nel Sistema Gestionale Finanziamenti:
 - indicatori di realizzazione fisica;
 - indicatori occupazionali;
 - indicatori di programma.

Art. 11

Controlli

1. Coerentemente con quanto previsto dal Manuale di Gestione e Controllo, al quale si rinvia per ogni disposizione inerente non riportata nel presente Accordo, gli interventi previsti sono soggetti ai controlli di primo e secondo livello, e verifica del rispetto dei vincoli di impegno e di spesa.
2. I controlli di primo livello sono disposti dal dirigente del Settore Edilizia sociale della Regione Piemonte. Consistono in:
 - verifiche amministrative documentali sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento,

- Verifiche in loco, su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.
3. I controlli di secondo livello sono condotti dall'Organismo di Audit della Regione Piemonte, direttamente o attraverso altro organismo di controllo interno, e riguardano la funzionalità ed efficacia del Sistema di Gestione e Controllo, nonché alla verifica della correttezza delle operazioni, mediante un esame campionario della documentazione amministrativa e contabile.

Art. 12

Revoca del finanziamento: totale o parziale

1. Le revoche totali dei contributi assegnati sono disposte dal RAP, anche su proposta del ODP e previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 8, nei seguenti casi:
 - mancato avvio dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al beneficiario;
 - mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;
 - rinuncia ad avviare o a realizzare l'intervento;
 - mancata destinazione del contributo per l'intervento ammesso;
 - rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
 - modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione a qualunque titolo dei beni acquistati con il contributo nei 5 anni successivi alla conclusione dell'intervento;
 - rifiuto del beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
2. La revoca totale comporta, a carico del beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, gli interessi di mora, i costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.
3. Le revoche parziali dei contributi assegnati sono disposte dai RAP, anche su proposta dell'OdP e previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 8, nei seguenti casi:
 - realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'operazione e quindi il raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - l'accertamento, a seguito della verifica finale, di un importo di spese sostenute inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;
4. La revoca parziale comporta la riduzione proporzionale del finanziamento in relazione allo stato di avanzamento degli interventi.
5. Relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge.
6. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 13

Verifiche: attivazione ed esiti

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Il RAP, nel rispetto delle procedure dei controlli previste nel Manuale regionale di Gestione e Controllo, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento delle previste attività valutative.

3. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
 - a) rimuovere le criticità intervenute;
 - b) prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
 - c) verificare l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

Articolo 14

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano nei procedimenti di attuazione degli interventi al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Art. 15

Varianti urbanistiche

1. La realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo non è soggetta a varianti urbanistiche.

Articolo 16

Durata e modifica dell'Accordo

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla conclusione degli interventi e comunque non oltre il **31 Dicembre 2019**.
Entro la medesima date devono essere effettuati tutti i relativi pagamenti.
2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti, con le stesse modalità necessarie per la stipula.
3. Le proroghe per l'attuazione degli interventi, anche su proposta dei responsabili degli interventi, sono sottoposte dal RAP al Collegio di Vigilanza, nel rispetto dei limiti temporali imposti dalla normativa nazionale, alle seguenti condizioni:
 - consentano il raggiungimento degli obiettivi programmatici e finanziari del PAR FSC;
 - fermo restando il rispetto dei vincoli di impegno e di spesa, la realizzazione degli interventi non vada comunque oltre i limiti temporali previsti nella scheda progetto;
 - sussistano ragioni del tutto eccezionali, comprovate con idonea documentazione, che giustifichino la mancata realizzazione dell'intervento alla scadenza prestabilita;
 - venga presentata da parte del beneficiario una richiesta formale di proroga;
 - non pregiudichi la rimodulazione dei finanziamenti nell'ambito della medesima linea d'azione.

Articolo 17

Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate, anche mediante il piano di comunicazione PAR FSC predisposto dalla Regione Piemonte.
2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire i dati necessari al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

Articolo 18

Ulteriori interventi

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si potranno definire eventuali ulteriori interventi coerenti con le finalità del PTI..

Articolo 19

Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici o privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 n.29 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica normativa o regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di Programma" si intende automaticamente recepita.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo, si rinvia alla disciplina contenuta nel Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo.

Art. 20

Pubblicazione

Il presente Accordo di Programma è pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005).

Letto, confermato, sottoscritto

Per la REGIONE PIEMONTE

Per il Comune di MOMBALDONE